

D.M. 3 settembre 2021

Il Minicodice di prevenzione incendi: il punto sull'applicabilità

Andrea Rotella - Ingegnere, RSPP e consulente per la sicurezza

Interpretazioni del decreto e implicazioni dell'entrata in vigore

Il percorso della durata di 12 mesi, previsto per il superamento dell'attuale disciplina in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, manifesta la presenza di più di qualche pietra di inciampo che potrebbe rallentare la messa a regime delle nuove disposizioni.

Come noto, nei mesi settembre e ottobre 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale tre decreti:

D.M. 1° settembre 2021, cosiddetto "Decreto controlli", che introduce nuove norme per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. In esso, in particolare, si prevede che le attività di manutenzione possano essere effettuate unicamente da tecnici manutentori in possesso di specifica qualifica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) a valle della frequentazione di appositi corsi di formazione e il superamento di esami. Il decreto entrerà in vigore il 25 settembre 2022.

D.M. 2 settembre 2021, cosiddetto "Decreto Gestione Sicurezza Antincendio (GSA)", che specifica contenuti e requisiti minimi nonché i casi in cui è obbligatoria la redazione dei piani di emergenza nei luoghi di lavoro. Il decreto definisce, inoltre, i contenuti e le durate minime dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, pur non apportando modifiche sostanziali rispetto a quanto sinora previsto. Le principali novità dal decreto riguardano la periodicità dell'aggiornamento della suddetta formazione e la necessità del possesso di specifica qualifica per i docenti dei corsi di formazione rivolti agli addetti antincendio, qualifica ottenibile mediante comprovato possesso di requisiti - indicati nel decreto - di esperienza teorica e/o pratica in materia di antincendio, oppure mediante la frequentazione di corsi di formazione e superamento di esami erogati dal CNVVF. Il decreto entrerà in vigore il 04 ottobre 2022.

D.M. 3 settembre 2021, cosiddetto "Minicodice", che fornisce le indicazioni per la valutazione del

rischio incendio nei luoghi di lavoro e le misure per la prevenzione degli incendi e la gestione in esercizio dei luoghi di lavoro. La sua entrata in vigore, prevista il 29 ottobre 2022 segnerà il definitivo superamento e l'abrogazione del D.M. 10 marzo 1998.

A suscitare le prime perplessità è stata l'emanazione dal Dipartimento dei VVF, già all'indomani della pubblicazione dei tre decreti, di note circolari interpretative, specifiche per ciascun provvedimento. Non tanto per il contenuto delle note, quanto per la loro necessità. Ricordiamo, infatti, che i tre nuovi decreti sono il risultato di un percorso iniziato quasi 10 anni prima: ci sarebbe da pensare che vi fosse stato tutto il tempo necessario per scrivere le norme in modo chiaro e completo senza la necessità di ricorrere, dopo nemmeno un mese dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, alle note interpretative. Volendo essere precisi, nel caso del D.M. 2 settembre 2021 le note sono addirittura due, essendo stata emanata a fine giugno 2022 un'ulteriore nota che fornisce ulteriori indicazioni per l'organizzazione da parte del CNVVF dei corsi di formazione per i docenti formatori degli addetti antincendio e per il rilascio degli attestati di idoneità tecnica.

Ma le principali perplessità da parte di chi opera nel settore della manutenzione e della formazione antincendio, col passare dei mesi, hanno cominciato a concentrarsi sull'assenza, non tanto di qualsivoglia indicazione, ma persino di indiscrezioni circa le tempistiche relative all'attivazione dei corsi di formazione necessari per la qualificazione dei manutentori e dei docenti formatori, sebbene l'entrata in vigore di ogni provvedimento sia stata dilazionata di un anno. Un'ipotesi non priva di fondamento è quella che ci si stia avviando verso una proroga (sebbene, al momento della stesura del presente articolo, manchoino oltre due mesi dalla sua entrata in vigore).

Anche se le maggiori preoccupazioni sono rivolte a coloro i quali dovranno conseguire le nuove qualifiche previste, il presente contributo intende concentrarsi sulle interpretazioni e le implicazioni dell'entrata in vigore del Minicodice, quello che

tra i tre decreti sembra suscitare meno attenzioni in quanto immediatamente “pronto all’uso”.

Il ruolo delle regole tecniche di prevenzione incendi

Il Minicodice è costituito da un unico allegato e da soli 5 articoli ma, dell’intero provvedimento, le principali attenzioni sono rivolte all’interpretazione ed agli effetti dell’art. 3, il cui testo si riporta per intero nella Tabella 1 al fine di renderne più agevole la disamina.

Il comma 1 precisa che, ove il luogo di lavoro rientrasse nel campo di applicazione di una qualche “Regola tecnica di prevenzione incendi”, le indicazioni ivi contenute costituirebbero il riferimento per progettare, realizzare e mantenere in sicurezza, durante l’esercizio, l’ambiente di lavoro. Ma cosa sono le “regole tecniche di prevenzione incendi” alle quali il testo dell’art. 3, comma 1, D.M. 3 settembre 2021 fa riferimento? Si tratta di norme anche conosciute come “regole tecniche verticali (RTV)”, emanate nel corso dei decenni in forma di decreti del Ministero degli interni. La caratteristica di questi decreti è quella di essere specifica per una data attività, con le seguenti precisazioni:

1) Le cosiddette “attività” sono quelle elencate nell’allegato I, D.P.R. n. 151/2011, per le quali il legislatore ha previsto che l’esercizio sia soggetto a controllo periodico da parte dei Vigili del fuoco e subordinato alla conclusione di un procedimento autorizzativo.

2) Non tutte le 80 “attività” di cui all’all. I, D.P.R. n. 151/2011 possiedono una Regola tecnica verticale di riferimento. Per esempio, l’attività n. 64: “centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti”. E non è la sola: quasi la metà delle attività elencate nell’all. I del regolamento sono prive di RTV. Per queste, evidentemente, non possono applicarsi le indicazioni del comma 1 in esame.

3) In alcuni, particolari casi, il campo di applicazione della Regola tecnica verticale non “copre” interamente l’attività soggetta. L’attività n. 65, ad esempio, comprende tra le altre “impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone”. Tuttavia, la Regola tecnica di riferimento (D.M. 18 marzo 1996) limita il proprio campo di applicazione a complessi e impianti in cui si svolgono attività regolate dal C.O.N.I. o da esso riconosciute.

4) Il campo di applicazione di alcune regole tecniche verticali è più esteso della soglia di assoggettabilità al controllo periodico da parte dei vigili del fuoco così come indicata nell’all. I, D.P.R. n. 151/2011. Ad esempio, rientrano nell’attività 71 “Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti”, ma la Regola tecnica verticale (D.M. 22 febbraio 2006) ha un campo di applicazione che assoggetta gli uffici a partire dalla soglia di 25 persone presenti.

Passando all’analisi del successivo comma 2, si nota come il testo parli di “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”, con esso intendendo quelli in tabella 2. A priori, pertanto, sono esclusi dalla classificazione di luoghi di lavoro a basso rischio di incendio e, dunque, dall’applicazione delle misure di prevenzione e protezione di cui all’all. I del Minicodice:

1) attività soggette a controllo periodico da parte dei Vigili del fuoco, ovvero qualunque tra le 80 attività di cui all’all. I del D.P.R. n. 151/2011;

2) attività dotate di RTV. Questa annotazione esclude pertanto dall’attuazione del Minicodice anche tutte le attività di cui al punto 4 del precedente elenco, ovvero attività che, pur non essendo soggette a controllo periodico da parte dei Vigili del fuoco, in quanto “sotto soglia”, rientrano nel campo di applicazione di una RTV. Per esempio, un ufficio con 26 persone presenti (vedi campo di applicazione D.M. 22 febbraio 2006) o un asilo nido, anche se con meno

Tabella 1 - Art. 3 del Minicodice

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Tabella 2 - Allegato I, punto 1, comma 2 del Minicodice

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica Regola tecnica verticale (*omissis*).

di 30 persone presenti (vedi campo di applicazione D.M. 16 luglio 2014). Per queste si rientra nel già analizzato comma 1, per cui andranno applicate le misure indicate nelle RTV di riferimento.

Per i restanti luoghi di lavoro, l'attribuzione di un basso rischio di incendio è possibile solo se sono soddisfatti contemporaneamente tutti gli ulteriori requisiti indicati nella tabella 3.

Se il legislatore si è premunito di fornire alcune utili note interpretative per i punti a) e d) direttamente nel testo dell'all. I, D.M. 3 settembre 2021 (le lettere b) e c) sono sufficientemente autoesplicative), riguardo ai punti e) ed f) nemmeno la circ. min. 8 novembre 2021, n. DCPREV16700 ha chiarito come discriminare oggettivamente le due situazioni.

Con riguardo alla lett. e) chi scrive ritiene che si possa far riferimento al carico di incendio specifico di 900 MJ/m² già utilizzato per interpretare il precedente punto d).

Per quanto riguarda la lett. f) si ritiene che debbano considerarsi "lavorazioni pericolose" senz'altro quelle a rischio di formazione di atmosfere esplosive, ma anche tutte quelle che prevedono l'impiego di fiamme libere o di calore sufficiente a superare la temperatura di accensione in presenza di combustibili.

Nei casi in cui si ricadesse nelle casistiche riportate nei riquadri 2 e 3, la restante parte dell'all. I, D.M. 3 settembre 2021 fornirebbe le regole di progettazione, realizzazione ed esercizio ai fini antincendio.

Il successivo comma 3 chiude il cerchio: in sostanza esso indica come trattare dal punto di vista della definizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio tutte le restanti situazioni, quelle cioè non rientranti nelle casistiche di cui ai commi 1 e 2, ovvero: attività prive di una Regola tecnica verticale (soggette o meno a controllo periodico da parte dei VVF) e non classificabili a basso rischio in caso di

incendio secondo i criteri di cui all'all. I del Minicodice.

Per queste le misure di progettazione, realizzazione ed esercizio ai fini della sicurezza antincendio saranno quelle indicate nel Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015.

È quest'ultimo comma, in particolare, che rischia di avere un impatto consistente nella gestione conforme ai fini antincendio di molte attività. Per comprenderlo è necessario fare alcune considerazioni.

Fino a poco tempo fa i luoghi di lavoro privi di Regola tecnica verticale dovevano far riferimento, ai fini della definizione delle misure per la sicurezza antincendio, alle indicazioni contenute nel D.M. 10 marzo 1998. Occorre infatti ricordare che prima dell'entrata in vigore del Codice di prevenzione incendi, il D.M. 10 marzo 1998 rappresentava la principale regola tecnica alla quale riferirsi sia per tutte le attività soggette al controllo periodico da parte dei Vigili del fuoco e prive di una RTV, sia per quelle non soggette e non rientranti nel campo di applicazione di una RTV. Il D.M. 10 marzo 1998 era cioè la Regola tecnica orizzontale (RTO) di riferimento, sebbene non fosse nata con questa intenzione. Con l'entrata in vigore del Codice di prevenzione incendi, è solo a far data dal 20 ottobre 2019 (termine del cosiddetto "doppio binario") che il D.M. 10 marzo 1998 viene sostanzialmente esautorato da questo importante ruolo di RTO sostituito - quasi completamente - dal D.M. 3 agosto 2015 quale RTO per quasi tutte le attività soggette a controllo periodico da parte dei VVF ma prive di una propria RTV.

Per la precisione, il Codice di prevenzione incendi, infatti, pur avendo preso sostanzialmente lo scettro di Regola tecnica orizzontale lasciato dal D.M. 10 marzo 1998, ha un campo di applicazione così limitato:

1) attività di nuova realizzazione, soggette a controllo periodico da parte dei VVF e prive di RTV (1);

Tabella 3 - Allegato I, punto 1, comma 2 del Minicodice

- | |
|---|
| <p>a) affollamento complessivo ≤ 100 occupanti*^;</p> <p>b) superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²;</p> <p>c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;</p> <p>d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative**;</p> <p>e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;</p> <p>f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.</p> |
|---|

* Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

^ Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

** Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m².

(1) In realtà alcune attività prive di RTV e rientranti tra le attività soggette sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 3

agosto 2015, ma si darà meglio conto di questo più avanti nel presente articolo.

2) attività esistenti, soggette a controllo periodico da parte dei VVF e oggetto di modifica sostanziale o di ampliamento (a patto che le misure imposte dal Codice siano compatibili con le parti di attività non interessate dall'intervento);

3) in alternativa (volontaria) alle RTV per attività soggette a controllo periodico da parte dei VVF;

4) in forma volontaria per le attività non soggette a controllo periodico da parte dei VVF.

Nel caso del D.M. 10 marzo 1998 parliamo, dunque, di un regno durato sostanzialmente oltre 20 anni, una tempistica sufficientemente lunga da aver impattato su un gran numero di luoghi di lavoro che, dunque, si sono organizzati e hanno sinora gestito la sicurezza antincendio avendo come riferimento le misure di prevenzione e protezione contenute nel D.M. 10 marzo 1998. Specie con riferimento ai luoghi di lavoro non rientranti nel campo di applicazione di una RTV e a quelli non soggetti a controllo periodico da parte dei VVF. Sostituire per queste attività le misure del D.M. 10 marzo 1998 con quelle del Codice di prevenzione incendi rappresenterà un passaggio rilevante per le maggiori e più evolute indicazioni contenute in quest'ultimo (si pensi per esempio alle lunghezze in genere più brevi consentite per i percorsi unidirezionali - cosiddetto "corridoio cieco" - o ai requisiti per lo smaltimento dei fumi).

Per concludere la trattazione dell'art. 3, vale la pena anche commentare brevemente il testo del comma 4 che precisa - in una sorta di continuità con l'art. 2, comma 5, D.M. 3 agosto 2015 - la possibilità di applicare le norme tecniche contenute nel Codice di prevenzione incendi anche per le attività classificate a basso rischio di incendio ai sensi del Minicodice. Questa previsione che, ad una prima lettura potrebbe non apparire particolarmente interessante, tenuto conto della generale maggiore complessità delle misure di prevenzione e protezione previste dal Codice di prevenzione incendi rispetto a quelle dell'all. I, D.M. 3 settembre 2021, all'atto pratico potrebbe tuttavia tornare utile in tutte quelle circostanze nelle quali uno o più adempimenti previsti dal D.M. 3 settembre 2021 non fossero attuabili o fossero di difficile realizzazione. In questo caso, infatti, laddove si decidesse di optare per il Codice di prevenzione incendi, vi sarebbe la disponibilità di adozione, oltre che delle cosiddette "soluzioni conformi" anche delle "soluzioni alternative". Benché non esplicitato, si ritiene che, laddove fossero applicate le norme tecniche previste dal D.M. 3 agosto 2015, il loro impiego sia da

intendersi "integrale": non si potrà scegliere di utilizzare in parte il Minicodice e in parte il codice, ma dovranno essere raggiunti tutti i livelli di prestazione richiesti per realizzare le misure antincendio imposte da quest'ultimo.

L'allargamento del campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi

L'entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021, dunque, modifica di fatto il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi che diventa, pertanto, vincolante per tutte le attività non soggette a controllo periodico da parte dei VVF (punto 4 del precedente elenco) e non classificabili a basso rischio in caso di incendio.

Se il lettore, arrivati a questo punto della trattazione, dichiarasse la propria confusione, ne avrebbe ben donde. Si tratta, in effetti, di un cambiamento relevantissimo non riportato nella norma in maniera particolarmente evidente (detto in altre parole, il testo dell'art. 3 è alquanto involuto).

Per oltre 20 anni il D.M. 10 marzo 1998 ha definito le misure antincendio per tutti gli ambienti di lavoro a basso rischio di incendio (secondo la definizione in esso contenuta), quelli che cioè, pur con una semplificazione eccessiva, non sono soggetti a controllo periodico da parte dei Vigili del fuoco.

La nuova definizione di basso rischio di incendio secondo il Minicodice restringe notevolmente la casistica, ma ciò che genera il maggiore impatto è che (in assenza di una RTV) la norma di riferimento per definire le misure antincendio diventa il Codice di prevenzione incendi.


Lo schema in Figura 1 potrebbe aiutare l'orientamento.

Alcuni esempi applicativi

Ristorante con 99 coperti e 7 tra camerieri, personale di cucina e alla cassa

La cucina rientra nel campo di applicazione del D.M. 08 novembre 2019 e, pertanto, anche qualora non fosse soggetta a controllo periodico da parte dei VVF (potenzialità termica dei fuochi < 116 kW), il gestore deve seguire le regole contenute nella RTV. La sala ristorante non è un'attività soggetta a controllo da parte dei VVF, non rientra in nessuna specifica RTV; tuttavia, superando le 100 persone presenti non è classificabile a basso rischio in caso di incendio: la norma di riferimento è il codice di prevenzione incendi.

Figura 1



Laboratorio e deposito di lavorazione di marmi di superficie complessiva di 1400 m²

Non trattandosi di materiale combustibile, non è considerabile tra le attività di cui al n. 70, all. I, D.P.R. n. 151/2011. Tuttavia, pur non essendo attività soggetta e non rientrando nel campo di applicazione di una specifica RTV, superando i 1000 m² di superficie non è classificabile a basso rischio di incendio: la norma di riferimento è il codice di prevenzione incendi.

Ufficio non aperto al pubblico con 5 persone presenti, al IX piano di un condominio perlopiù destinato a civile abitazione

L'attività non è soggetta, non rientra nel campo di applicazione del D.M. 22 febbraio 2006 (RTV uffici). Tuttavia, essendo ubicata oltre i 24 m di quota, non è classificabile a basso rischio in caso di incendio: la norma di riferimento è il codice di prevenzione incendi.

Officina per la riparazione di veicoli di 150 m²

In questo ambiente si eseguono saltuariamente operazioni di taglio con cannello ossiacetilenico (1 addetto). L'attività non è da considerarsi rientrante né tra le attività n. 9 (officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio), né in quella n. 53 (officine per la riparazione di veicoli con superficie

coperta superiore a 300 m²). L'attività inoltre non è rientrante nel campo di applicazione di alcuna specifica RTV. Tuttavia, svolgendosi lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio non è classificabile a basso rischio in caso di incendio e, pertanto, la norma di riferimento è il codice di prevenzione incendi.

Ulteriore allargamento del campo di applicazione

Un ulteriore allargamento del campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 determinato dall'entrata in vigore del Minicode è legato a un'altra considerazione. Difatti, non è completamente vero che il termine del cosiddetto "doppio binario" ha reso obbligatorio il codice di prevenzione incendi per tutte le attività non soggette e prive di una RTV. Leggendo attentamente il campo di applicazione del codice, si vede infatti che esso non comprende le seguenti attività (tutte anche sprovviste di RTV):

- n. 8: Oleodotti con diametro superiore a 100 mm;
- n. 16: Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³;
- n. 41: Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive;
- n. 58: Pratiche di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e art. 13, legge 31 dicembre 1962, n. 1860);

— n. 59: Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5, legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230);

— n. 60: Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione;

— n. 61: Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lett. b), legge 31 dicembre 1962, n. 1860];

— n. 62: Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

— impianti nucleari;

— reattori nucleari, eccettuati quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto;

— impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;

— impianti per la separazione degli isotopi;

— impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;

— attività di cui agli artt. 36 e 51, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

Con l'entrata in vigore del Minicodice e le implicazioni del suo art. 3, comma 3, adesso anche queste attività entreranno (dalla finestra) nel campo di applicazione del codice di prevenzione incendi (anche se non lo si evincerebbe dalla semplice lettura dell'articolato del D.M. 3 agosto 2015, trattandosi di una conseguenza delle disposizioni del D.M. 3 settembre 2021), nonché anche quelle non completamente ricomprese in una RTV, come gli impianti sportivi non associati al CONI con capienza superiore a 100 persone.

Ulteriori riflessioni

Nonostante l'appellativo di Minicodice, il D.M. 3 settembre 2021, pur avendo le sembianze delle norme tecniche allegate al codice di prevenzione incendi, si differenzia notevolmente da quest'ultimo nella sostanza. La semplicità del testo dell'all. I del Minicodice, infatti, ha il limite di non lasciare alternative. A tutti gli effetti - checché se ne dica - l'approccio del Minicodice è prescrittivo, non sono previste misure alternative conseguibili attraverso

valutazioni tecniche prestazionali. Certo, come è stato già detto, sarà possibile applicare il codice di prevenzione incendi in luogo del Minicodice, ma questo aggiunge indubbiamente complessità dal punto di vista applicativo: ricordiamo che si sta parlando di luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Ma questa non è l'unica differenza sostanziale. Se infatti, da un lato l'all. I, al punto 3, comma 1 riporta il medesimo testo (2) di cui al punto G.2.6.1 del codice di prevenzione incendi, dall'altro, la classificazione del rischio segue banalmente lo schema a blocchi visto in precedenza. Un processo decisionale chiuso. Nella circ. min. 8 novembre 2021, n. DCPREV16700 questi aspetti sono in effetti riconosciuti ma rappresentati, tutto sommato, in chiave positiva, ponendo l'accento sulla facilità dell'approccio. Ma in sostanza le cose non sono così semplici ... Ad esempio, nella suddetta nota circolare si dice: "le misure da adottare per l'attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso". Un simile approccio lascerebbe presupporre, in analogia col codice di prevenzione incendi, la definizione di soluzioni conformi la cui applicazione implichi per il datore di lavoro il soddisfacimento dei requisiti che il legislatore ha ritenuto corrispondente al rischio basso.

Invece, la norma per alcuni requisiti si mantiene vaga e si tratta proprio dei casi in cui adottare misure complesse, costose e fondamentali come la compartimentazione, la rete di idranti o l'impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI). Il testo dell'all. I, D.M. 3 settembre 2021, infatti, rimanda genericamente la loro necessità agli esiti della valutazione del rischio, senza fornire criterio alcuno che guidi il datore di lavoro nella decisione. Altro che "indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso". Al contrario, il codice di prevenzione incendi, una volta condotta la valutazione dei rischi e definito il cosiddetto "profilo di rischio", per ogni strategia antincendio assegna il livello di prestazione corrispondente a quel profilo di rischio e le soluzioni conformi per il suo raggiungimento, indicate in modo preciso e dettagliato, nonché eventuali soluzioni alternative (e, in casi estremi, soluzioni in deroga).

(2) Deve essere eseguita la valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro. La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili

ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.

Attività con RTV

Un ulteriore aspetto che dovrà essere approfondito riguarda la possibile presenza all'interno di alcuni luoghi di lavoro di particolari attività rientranti nel campo di applicazione di una Regola tecnica verticale. Può essere, per esempio, il caso di una caldaia di potenzialità termica superiore a 35 kW situata sul balcone o in un vano di un piccolo ufficio (ipotizziamo con meno di 25 persone presenti). Come noto, la caldaia è dotata di una specifica RTV di riferimento, pertanto, a norma dell'art. 3, comma 2, D.M. 3 settembre 2021 la sua presenza è sufficiente a impedire che l'ufficio possa essere classificato a basso rischio di incendio e pertanto non consentire l'applicazione delle misure di prevenzione, protezione e gestione antincendio previste dal Minicodice. A parere di chi scrive, tuttavia, le cose stanno diversamente. Ricordiamo infatti che la classificazione di basso rischio di incendio è riferita al "luogo di lavoro" (vedi riquadro 2), ovvero l'ufficio. Pertanto, è quest'ultimo l'attività di cui occorre verificare la presenza di una RTV. La caldaia (o il gruppo elettrogeno o attività simili in possesso di RTV) non sono luoghi di lavoro (3) (secondo la nozione di cui all'art. 62, D.Lgs. n. 81/2008) ma ne è un'attività accessoria che, sicuramente, dovrà comunque seguire le misure imposte dalla propria RTV e la cui presenza, altrettanto sicuramente, dovrà essere tenuta in considerazione nell'ambito della valutazione dei rischi ma senza che questa a priori impedisca che l'ufficio possa essere classificato a basso rischio di incendio.

Estensione della classificazione del rischio incendio

Un'altra questione non trattata nel Minicodice riguarda l'estensione della classificazione del rischio

incendio, ovvero se esso debba riferirsi all'intero luogo di lavoro o se il datore di lavoro possa assegnare diverse classificazioni a partizioni omogenee di rischio del luogo di lavoro. In questo caso, chi scrive ritiene sia corretta questa seconda ipotesi: sia per continuità con quanto era già previsto dal D.M. 10 marzo 1998, ma anche perché permetterebbe di calibrare nel dettaglio l'entità e la tipologia delle misure da adottare in ragione della logica dell'art. 3.

Per esempio, nel caso dell'ufficio appena visto, la caldaia seguirebbe la propria RTV; nel caso in cui fosse anche presente un'attività soggetta come un archivio nel quale sono depositati oltre 5000 kg di carta (in tal caso, a differenza della caldaia, questi sarebbe un luogo di lavoro ulteriore rispetto all'ufficio), seguirebbe le indicazioni contenute nel codice di prevenzione incendi e la restante parte dell'ufficio le misure previste dal Minicodice.

Si ricorda che, a norma dell'art. 4 del Minicodice, per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 le indicazioni in esso contenute si applicherebbero solo in caso di necessità di aggiornamento della valutazione del rischio incendio.

Un piccolo confronto

Ipotizziamo il caso di un ristorante (4), concentrandoci sulla sala di ristorazione e confrontando cosa accadrebbe nel caso di applicazione delle misure previste dal Minicodice e, nel caso in cui la capienza complessiva superasse la soglia di 100 persone, le misure fossero quelle contenute nel codice di prevenzione incendi, limitandoci alle soluzioni conformi.

Per necessità di semplificazione nella tabella 4 non saranno riportate tutte le misure previste da entrambe le norme, limitandoci alle principali.

Tabella 4 - Confronto tra Minicodice e codice di prevenzione incendi

	Minicodice	Codice di prevenzione incendi (5)
Reazione al fuoco	Nessun requisito	<ul style="list-style-type: none"> — Vie di esodo: materiali del gruppo GM2 — Altri locali: materiali del gruppo GM3 — Sulle facciate devono essere utilizzati materiali di rivestimento che limitino il rischio di incendio delle facciate stesse nonché la sua propagazione, a causa di un eventuale fuoco avente origine esterna o origine interna, per effetto di fiamme e fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità e interstizi

(3) Diverso sarebbe il caso di un vero e proprio locale caldaia accessibile per la manutenzione e la gestione ordinaria.

(4) Si ipotizzerà che la cucina abbia una potenzialità termica superiore a 35 kW ma inferiore a 116 kW.

(5) Si ipotizzerà e si analizzerà esclusivamente il profilo di rischio $R_{vita} = B2$.

Resistenza al fuoco		— Almeno R30
Compartmentazione	— Almeno R60 rispetto alla cucina	— Almeno R60 rispetto alla cucina
Esodo	<ul style="list-style-type: none"> — Porte con dispositivo di apertura UNI EN 1125 con apertura nel verso dell'esodo — Impianto di illuminazione di sicurezza — Segnaletica di sicurezza — Corridoio cieco con lunghezza max ≤ 30 m (elevabile a 45 m in presenza di IRAI) — Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d'esodo — Lunghezza di esodo ≤ 60 m — Altezza delle vie di esodo ≥ 2 m — Larghezza via di esodo orizzontale ≥ 900 mm — Larghezza dei varchi ≥ 800 mm 	<ul style="list-style-type: none"> — Porte con dispositivo di apertura UNI EN 1125 con apertura nel verso dell'esodo — Impianto di illuminazione di sicurezza — Segnaletica di sicurezza — Almeno 2 vie di esodo indipendenti — Almeno 2 uscite indipendenti — Corridoio cieco ammesso solo con meno di 50 occupanti — Lunghezze di esodo ≤ 50 m — Altezza delle vie di esodo ≥ 2 m — Larghezza via di esodo orizzontale ≥ 900 mm
Gestione della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none"> — Piano di emergenza — Squadra di emergenza — Registro controlli 	<ul style="list-style-type: none"> — Piano di emergenza — Squadra di emergenza — Registro controlli
Controllo dell'incendio	— Estintori 6 kg, almeno 13 A, raggiungibili in 30 m	— Estintori 6 Kg, almeno 21 A, raggiungibili in 30 m
Rivelazione ed allarme	— Nessun requisito	— IRAI con la funzione principale D (segnalazione manuale di incendio da parte degli occupanti) e la funzione principale C (allarme incendio) estesa a tutta l'attività
Controllo di fumi e di calore	— presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.	<ul style="list-style-type: none"> — presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, ...) già presenti. — Superficie minima complessiva = $A/40$ — Raggio di influenza = 20 m — Ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione orizzontale forzata
Operatività antincendio	— Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza ≤ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio	<ul style="list-style-type: none"> — Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza ≤ 50 m dagli accessi dell'attività, — Protezione esterna della rete di idranti o almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell'attività; tale idrante deve assicurare un'erogazione minima di 300 litri/minuto per una durata ≥ 60 minuti. — I sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio (es. quadri di controllo dei SEFC, degli impianti di spegnimento, degli IRAI, ...) devono essere ubicati nel centro di gestione delle emergenze, se previsto, e comunque in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l'incendio. — Gli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti tecnologici e di processo al servizio dell'attività rilevanti ai fini dell'incendio (es. impianto elettrico, adduzione gas naturale, impianti di ventilazione, impianti di produzione, ...) devono essere ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l'incendio.
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	— Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.	<ul style="list-style-type: none"> — Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio. — La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a rimanere in servizio durante l'emergenza, deve: <ul style="list-style-type: none"> a. poter essere effettuata da posizioni protette, segnalate e facilmente raggiungibili; b. essere prevista e descritta nel piano d'emergenza. — quadri elettrici con sportello con chiusura a chiave — Su ciascun dispositivo di protezione del circuito o impianto elettrico di sicurezza deve essere apposto un segnale riportante la dicitura "Non manovrare in caso d'incendio"